


qui inSeP-ti ve il "Pettegolo"

**MULTE PER
VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA:
COME RICORRERE**

A CURA DELL' 

n. 2

QUANDO PRESENTARE RICORSO

Ricevuta una multa che si ritiene ingiusta si può proporre ricorso al Prefetto, in alternativa al ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione del verbale o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione oppure all'ufficio o comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili Urbani, Polizia stradale, ecc.). Il ricorso è da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno allegando la fotocopia del verbale di contravvenzione e i documenti ritenuti idonei a dimostrarne la fondatezza, e può essere chiesta l'audizione personale. In generale si hanno buone possibilità di vedere accettato il proprio ricorso se mancano alcuni elementi essenziali del verbale o se sono riportati su di esso errori comprovabili. I principali motivi per un ricorso sono: trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o del veicolo (targa, colore); mancanza o errore della norma violata; mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente); mancanza o errore del giorno ed ora o del luogo dell'infrazione; notifica dopo 150 giorni dalla data di identificazione del trasgressore; non concessione al ricorrente del termine di 30 giorni per indicare il conducente; assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (ad esempio cartello di divieto di sosta). Oltre a questi motivi formali, possono essere fatti valere naturalmente anche motivi sostanziali: mancanza di un segnale; fatto svoltosi diversamente da quanto descritto; errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni o indicando altre prove). È bene sapere però che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla fiducia preferenziale che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali. Il ricorso per essere accettato deve quindi essere validamente motivato dando prova di quanto sostenuto (ad esempio un testimone o documenti comprovanti quanto scritto nel ricorso). Il Prefetto, esaminati i documenti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, può accogliere il ricorso, disponendo sempre nello stesso termine di 120 giorni l'archiviazione degli atti comunicandola all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore che ne dà notizia al ricorrente. Se respinge il ricorso, entro 120 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa) emette un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento. È possibile comunque impugnare l'ordinanza del Prefetto entro 30 giorni dalla notifica davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata l'infrazione. Se l'ingiunzione perviene invece dopo i 120 giorni, è necessario purtroppo fare ricorso al Giudice di Pace chiedendone l'annullamento perché il Prefetto non ha emesso il provvedimento entro il termine tassativo, appunto di 120 giorni, previsto dal Codice della strada. Oppure può accogliere il ricorso, disponendo sempre nello stesso termine di 120 giorni l'archiviazione degli atti comunicandola all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore che ne dà notizia al ricorrente. Decorso 120 giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto e comunque decorso 210 giorni dalla presentazione se è stato inviato direttamente o 180 giorni se è stato inviato attraverso l'ufficio o comando che ha elevato la multa, il ricorso si intende accolto. È consigliabile conservare copia della lettera e di tutti i documenti relativi alla contravvenzione per eventuali richieste successive. Di seguito si riportano alcuni modelli base di ricorso al Prefetto, con l'avvertenza che le circostanze sono indicate a titolo esemplificativo e possono essere utilizzate solo qualora corrispondano effettivamente al caso concreto.

Raccomandata A/R

AL SIG. PREFETTO DI

Via n.

OGGETTO: Ricorso avverso il verbale di violazione n.
(avviso di accertamento n. del giorno).

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
e residente in alla Via n.
..... proprietario/a del veicolo tg.

PREMESSO

- che in data al/alla ricorrente veniva notificato il verbale di violazione n. - accertamento di violazione n. (che si allega in copia), in base al quale l'istante avrebbe violato l'art. perché "durante la guida il conducente faceva uso di telefono non a viva voce non dotato di auricolare" alle ore del, in alla Via proveniente da con direzione a bordo dell'autovettura tg. di proprietà di
 - che tale circostanza non risponde al vero poiché in quel giorno e a quell'ora il veicolo di proprietà del/della ricorrente non era utilizzato dallo/dalla stesso/a;
 - che peraltro il veicolo de quo viene utilizzato spesso anche da familiari e collaboratori del/della ricorrente per commissioni varie, per cui è impossibile individuarne dopo mesi il conducente nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'impugnato verbale;
 - che pertanto è del tutto illegittima la decurtazione dei punti sulla patente di guida del/della sottoscritto/a sul solo presupposto di una comunicazione che l'avrebbe indicato/a come conducente del veicolo senza che tale circostanza sia stata accertata direttamente dagli operanti e quindi in violazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 2005;
 - che la notifica del verbale non è stata effettuata nel termine di 150 giorni dalla commissione della violazione, e pertanto l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa si è comunque estinto e le sanzioni accessorie hanno perso qualsivoglia efficacia;
 - che in ogni caso l'atto notificato è anche affetto da ulteriore nullità dal momento che sul verbale manca l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile dell'immissione dei dati, così come previsto necessariamente nel caso di documenti prodotti dal sistema automatizzato, con conseguente violazione del diritto di difesa.
- Tanto premesso e considerato, il/la sottoscritto/a.

RICORRE

All'Ill.mo Sig. Prefetto di affinché, ritenuto legittimo e infondato l'accertamento, emetta ordinanza di archiviazione degli atti o in subordine dichiari nulla o annulli l'illegittima decurtazione dei punti dalla patente di guida dell'istante, con espressa richiesta altresì di audizione personale.
Si allega copia del verbale di violazione n. (avviso di accertamento n. e altra eventuale documentazione utile).

Luogo e Data

Firma

Raccomandata A/R

AL SIG. PREFETTO DI

Via n.

OGGETTO: Ricorso avverso il verbale di violazione n.Il/la sottoscritto/a nato/a a il
e residente in alla Via
n. proprietario/a del veicolo tg.**PREMESSO**

- che in data al/alla ricorrente veniva notificato il verbale di violazione n. della Polizia Municipale del Comune di (che si allega in copia), in base al quale l'istante avrebbe violato l'art. perché "circolava alla velocità di km/h, superando di km/h la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h)" alle ore del, in località Via km direzione
- che tale circostanza non risponde al vero poiché in quel giorno e in quella ora il veicolo in oggetto, per quanto consta all'istante, si trovava a regolarmente parcheggiato in Via, in prossimità dello stabilimento presso il quale lo/la stesso/a svolge la propria attività lavorativa;
- che quindi si tratta di rilevazione errata da parte di strumento probabilmente mal funzionante o di erronea immissione di dati;
- che peraltro il veicolo de quo viene utilizzato spesso anche da familiari e collaboratori del/della ricorrente per commissioni varie, per cui è impossibile individuarne dopo mesi il conducente nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'impugnato verbale;
- che pertanto è del tutto illegittima la decurtazione dei punti sulla patente di guida del/della proprietario/a del veicolo, da operarsi peraltro a fronte di un mancato accertamento diretto del soggetto che abbia effettivamente commesso l'infrazione, in forza di norma dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale, sentenza 27/2005);
- che in ogni caso l'atto notificato è anche affetto da nullità dal momento che sul verbale manca l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile dell'immissione dei dati, così come previsto necessariamente nel caso di documenti prodotti dal sistema automatizzato, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Tanto premesso e considerato, il/la sottoscritto/a

RICORRE

All'III.mo Sig. Prefetto di affinché, ritenuto legittimo e infondato l'accertamento, emetta ordinanza di archiviazione degli atti o in subordine dichiari nulla o annulli l'illegittima decurtazione dei punti dalla patente di guida dell'istante, nonché la sua sospensione, con espressa richiesta altresì di audizione personale.

Si allega copia del verbale di violazione n. (e altra documentazione utile)

Luogo e Data _____

Firma _____

Raccomandata A/R

AL SIG. PREFETTO DI

Via n.

OGGETTO: Ricorso avverso il verbale di violazione n.
(avviso di accertamento n. del giorno).Il/la sottoscritto/a nato/a a il
e residente in alla Via
n. proprietario/a del veicolo tg.**PREMESSO**

- che in data al/alla ricorrente veniva notificato a mezzo del servizio postale il verbale di violazione n. - accertamento di violazione n. (che si allega in copia), in base al quale l'istante avrebbe violato l'art. C.d.S. perché "sostava nello spazio riservato ai veicoli per persone invalide" alle ore ... del, in Via n.;
- che preliminarmente si contesta la sussistenza dell'infrazione stessa poiché in quella data il veicolo del/della ricorrente si trovava regolarmente parcheggiato presso la propria abitazione in Via, come potrà esser agevolmente provato a mezzo di testimoni;
- che pertanto è del tutto illegittima la decurtazione dei punti sulla patente di guida del/della proprietario/a del veicolo da operarsi tra l'altro a fronte di un mancato accertamento diretto del soggetto che abbia effettivamente commesso l'infrazione, in forza di norma dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale, sentenza 27/2005), tanto più ove si consideri che spesso il veicolo in oggetto è utilizzato da propri familiari;
- che in ogni caso il verbale de quo deve ritenersi nullo poiché manca della sottoscrizione autografa degli agenti accertatori. Infatti, detta sottoscrizione costituisce condizione imprescindibile dell'efficacia del verbale, così come impone il regolamento di esecuzione del C.d.s.. Pertanto la mancanza di essa fa ritenere del tutto inesistente la notifica e il verbale, conformemente alla Corte di Cassazione che ha affermato che la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore a mezzo del servizio postale di copia informale del verbale di accertamento di una violazione del C.d.s. redatto con sistemi meccanizzati e non recante sottoscrizione dell'agente accertatore è affetta da nullità;
- che in ogni caso l'atto notificato è anche affetto da ulteriore nullità dal momento che sul verbale manca l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile dell'immissione dei dati, così come previsto necessariamente nel caso di documenti prodotti dal sistema automatizzato, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Tanto premesso e considerato, il/la sottoscritto/a

RICORRE

All'III.mo Sig. Prefetto di affinché, ritenuto legittimo e infondato l'accertamento, emetta ordinanza di archiviazione degli atti, o in subordine dichiari illegittima la decurtazione dei punti dalla patente di guida, con espressa richiesta altresì di audizione personale. Si allega copia del verbale di violazione n. (avviso di accertamento n.); dichiarazioni testimoniali dei Sigg.ri

Luogo e Data _____

Firma _____